



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 53 DEL 05/02/2018 **PROPOSTA N°163 DEL 31/01/2018 - REGISTRO GENERALE N° 103**

OGGETTO: *REVOCA DIFFIDA DEL 12/12/2017, PROT. NR. 0029342 - SOC. ECOSERDIANA S.P.A*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AMBIENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI - AIA

Premesso che:

1. la Soc. ECOSERDIANA S.p.A. è provvista di Autorizzazione Integrata Ambientale nr. 65 del 21/04/2011 e ss.mm.ii., per attività di cui alla categoria punto 5.4 dell'allegato VIII alla seconda parte del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Ex Provincia di Cagliari - Impianto sito presso SS 387 km 25.300 Località S'Arenaxiu e Su Siccesu in agro del Comune di Serdiana;
2. con la L.R. 2/2016 (riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna), la Provincia del Sud Sardegna è subentrata alla ex Provincia di Cagliari (ora Città Metropolitana), divenendo l'Ente territorialmente competente per l'AIA della Soc. Ecoserdiana;
3. In data 05/12/2017, l'ARPAS inviava all'Ente Competente comunicazione, con prot. 28676, sulle risultanze dell'attività ispettiva effettuata tra il 06/09 e nei giorni 04-05-06/10 2017 'presso l'impianto della Società Ecoserdiana, secondo i propri compiti stabiliti dall'art. 29 decies C.3 del D.lgs. 152/06+ e ss.mm.ii.;
4. L'Arpas accertava il mancato rispetto, ai sensi dell'Art. 29 decies comma 6 del D.lgs. 152/06, di alcune prescrizioni contenute nell'A.I.A. nr. 65/2011 rilevando inoltre alcune criticità gestionale/ambientali;
5. In data 12/12/2017 con prot. nr. 0029342, la Provincia del Sud Sardegna diffidava la Soc Ecoserdiana a conformarsi alle prescrizioni tecniche attraverso azioni indicate dall'ARPAS come di seguito elencate:

a) Piano di intervento per condizioni straordinarie

Il Gestore deve determinare i livelli di guardia per le acque sotterranee, per l'aria ambiente e per il biogas (migrazioni laterali ed emissioni diffuse dal corpo discarica). Conseguentemente deve essere redatto il Piano di intervento in caso di raggiungimento dei livelli di guardia che dovrà integrare il Piano

di intervento per condizioni straordinarie. Tale Piano deve essere integrato all'interno del SGA (EMAS) nella sezione relativa alla preparazione e risposta alle emergenze.

I contenuti ed esiti dello studio "Valutazione di rischio per fuoriuscita biogas", presentata nel 2012 in ottemperanza alla prescrizione AIA QP 4.1.6, devono essere utilizzati per l'individuazione di livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, e la definizione del Piano di intervento. Tali valutazioni dovranno essere messe in relazione alle misure di autocontrollo in essere per la qualità dell'aria e a quelle ulteriori ritenute necessarie.

b) Eventi accidentali

Il Gestore deve informare tempestivamente l'AC in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente; in particolare ogni superamento di CSC deve essere comunicato agli Enti competenti. Qualora il superamento sia sicuramente riconducibile alla discarica, il Gestore deve avviare la procedura di cui all'art. 242 del D.Lgs.152/06

c) Superamenti acque sotterranee

Fatti salvi gli obblighi in carico al Gestore previsti dall'art. 242 Parte IV del D.Lgs.152/06 e dei conseguenti adempimenti e interventi, nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si ritengono indispensabili i seguenti approfondimenti:

- dalla data di rilascio dell'AIA, rielaborare i rapporti di prova conservati dal laboratorio esterno, in maniera tale da esplicitare i singoli composti clorurati e aromatici, per avere maggiori dettagli sullo storico delle analisi;
- effettuare uno studio nell'ambito della determinazione del Modello Concettuale del sito, che metta in relazione la presenza dei contaminanti in oggetto (organici e Mn) nelle tipologie di rifiuti abbancati (attraverso le caratterizzazioni di base dei rifiuti conferiti e la loro localizzazione nei moduli), le caratteristiche dei percolati e la caratterizzazione dell'acquifero ("bianco" a monte della discarica);
- programmare e impostare una serie di indagini aumentando la frequenza di monitoraggio delle acque di falda e dei percolati, necessarie per individuare l'origine primaria e secondaria di contaminazione;
- approfondire l'indagine in corrispondenza dei piezometri P1 e P2, prevedendo eventualmente nuovi punti di monitoraggio delle acque sotterranee (la realizzazione di nuovi piezometri sarà eventualmente oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di bonifica).

d) Verifica del report annuale

Il Gestore deve effettuare i vari autocontrolli ricercando tutti i contaminanti previsti dai quadri analitici inseriti nel PMC vigente.

;

6. In data 24/01/2018 prot. nr 2070, la Soc. Ecoserdiana S.p.A. attraverso l'Amministratore Unico e legale, l'Ing. Biagio Caschili inoltrava, con allegati tecnici, formale richiesta di revoca della diffida per le motivazioni di seguito elencate:

- 1) **Piano di intervento per condizioni straordinarie:** il gestore asserisce che nell'autorizzazione all'esercizio dell'AIA nr. 65/2011 le prescrizioni di cui all'allegato B allo stesso provvedimento non prevedono l'individuazione dei livelli di guardia e il connesso piano di intervento;
- 2) **Eventi accidentali:** fermo restando che l'art. 15 dell'A.I.A. nr. 65 del 21/04/2011 recita: “ *in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli all'impianto*”, la Soc. Ecoserdiana ha sempre comunicato negli anni le risultanze degli autocontrolli previsti nel Piano di controllo allegato all'AIA....omissis.... Dall'analisi sulle acque dei pozzi P3,P4,P5,P6,P7,P8 e P9, inseriti nel sistema di monitoraggio delle acque di falda artesiane, a monte rispetto al deflusso delle acque di falda, non si rileva la presenza di solventi clorurati, come invece si è rilevato nei Pozzi P1 e P2 che sono ubicati all'esterno della perimetro della discarica in area pubblica. Tale situazione ha creato il convincimento che di fatto la discarica non può essere considerata “siti potenzialmente contaminato” ai sensi del D.lgs. 152/06;
- 3) **Superamenti acque sotterranee:** il Gestore conferma ha già provveduto, al fine di confermare che la sorgente di inquinamento di clorurati organici e del manganese non è localizzata all'interno della discarica, ad attivare studi ed approfondimenti al fine di potere meglio comprendere tale anomalia.

Dato atto che:

- 1- **Piano di intervento per condizioni straordinarie:** seppure la stessa AIA non prevede esplicitamente che la Società debba individuare i livelli di guardia per le acque sotterranee e redigere il piano di intervento, si ritiene comunque che il monitoraggio dei livelli di guardia per le acque sotterranee debba essere integrato al SGA nella sezione relativa alla preparazione e risposta alle emergenze
- 2- dagli allegati all'istanza di revoca, presentati da Soc. Ecoserdiana, si riconosce che la Società ha di fatto provveduto ad inviare negli anni le comunicazioni le risultanze degli autocontrolli come previsto dal Piano di Controllo dell'AIA alla Provincia e all'ARPAS. Nella fatti specie, seppure i pozzi 1 e 2, nei quali si è riscontrato un superamento considerevole di organo clorurati, sono situati all'esterno dell'impianto in area non di proprietà della Ecoserdiana, pare comunque evidente, che detti pozzi sono stati realizzati allo scopo di verificare eventuali collegamento tra la qualità delle acque al di sotto del corpo della discarica con quelle presenti nelle aree esterne ad essa. Inoltre, dato che il problema

riscontrato nei pozzi 1e 2 risulta essere annosità con il problema, accertato il superamento di qualsivoglia CSC, questo debba essere in modo appropriato segnalato agli Enti competenti. Tale informazione è necessaria al fine di potere valutare la provenienza, la responsabilità e le possibili azioni da mettere in essere al fine di comprendere le cause scatenanti i CSC, fermo restando l'avvio della procedura prevista dall'art. 242 del D.lgs 152/06 che recita al c. 1: *“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”* . Dato che allo stato attuale non è possibile individuare con certezza il responsabile dell'inquinamento, si rende necessario un approfondito studio sulle cause e le responsabilità di chi lo ha generato;

Si vuole comunque rammentare che l'art. 245. del Dlgs 152/06 :**Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, recita**

“Comma1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

Comma 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Comma 3. Omissis”

- 3- In considerazione che la Società manifesta la volontà di redigere studi e analisi su concentrazione nel tempo degli analiti quali i clorurati organici, approfondimenti geologici ed idrogeologici del sito di appartenenza dello stabilimento, al fine di rielaborare il modello idrogeologico. Rielaborare un modello concettuale per verificare le possibili correlazioni tra le sostanze quali i clorurati organici e manganese, presenti nei rifiuti e le acque sotterranee. Il Gestore volontariamente aumenterà le frequenze dei monitoraggi analitici

sia sulle acque sotterranee che sui percolati. Realizzerà pozzi atti alla captazione di eventuali presenze di biogas nel suolo e sottosuolo perimetrale ai moduli n. 3 e n. 2 originariamente destinati allo smaltimento di RU. Tali volontà la Società Ecoserdiana intende dividerle con gli Enti interessati con la costituzione di un tavolo tecnico atto a valutare e verificare i vari stadi di approfondimento degli studi sopra richiamati.

Per quanto sopra, resta sottinteso che al fine di eliminare interpretazioni soggettive dell'autorizzazioni sul quadro prescrittivo e comportamentali del Gestore, nonché l'eventuale caratterizzazione dell'aree interessate all'inquinamento, la Provincia promuoverà l'avvio di un tavolo Tecnico con Arpas, Regione, Comune e Gestore per individuare le migliori soluzioni atte a tutelare l'ambiente e in caso di eventuali necessarie modifiche sul quadro prescrittivo, e se il caso di proporre il riesame della stessa AIA.

Considerato che:

- Non vi siano più ostative al rilascio della revoca della diffida emessa in data 12/12/2017 con prot. nr. 0029342 dalla Provincia del Sud Sardegna;

Visto:

- La relazione e gli esiti dell'ispezione effettuata da ARPAS 2017 In data 05/12/2017, con prot. 28676, 'presso l'impianto della Società Ecoserdiana, secondo i propri compiti stabiliti dall'art. 29 decies C.3 del D.lgs. 152/06+ e ss.mm.ii.;
- I contenuti della diffida trasmessa in data 12/12/2017 con prot. nr. 0029342, alla Soc Ecoserdiana s.p.A.;
- il Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n°59 recante "attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento";
- il Decreto legislativo 29 giugno 2010 n°128 recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009 n°69"
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22 commi 3 – 8, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;

- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- il Decreto legislativo nr 46 del 4/03/2014 Attuazione della direttiva 2010/75/UE;
- la Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"
- il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 15.12.2016 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale Sud Sardegna, l'incarico di dirigente dell'Area dei "Servizio Ambiente" dell'Ente;

Per quanto sopra

DETERMINA

1. **di procedere** alla **revoca** del provvedimento di diffida adottato con Atto del Dirigente. del 12/12/2017 con prot. nr. 29342, nei confronti della Soc. Ecoserdiana S.p.A. provvista di Autorizzazione Integrata Ambientale nr. 65 del 21/04/2011 e ss.mm.ii. (rilasciata dalla Ex Provincia di Cagliari), per attività di cui alla categoria punto 5.4 dell'allegato VIII alla seconda parte del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Impianto sito presso SS 387 km 25.300 Località S'Arenaxiu e Su Siccesu in agro del Comune di Serdiana;
2. incarica il servizio Gestione Rifiuti ufficio AIA di promuovere un tavolo tecnico, con tutti i soggetti istituzionalmente interessati, al fine di comprendere la reale situazione manifestatasi presso la discarica della Soc. Ecoserdiana e nelle aree limitrofe e potere valutare le azioni da porre in essere per la tutela dell'ambiente;
3. **di dare atto**, non presenta aspetti contabili;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio online, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento;

Allegati:

Lì, 05/02/2018

Il Funzionario istruttore:
(Carlo Garau)

IL DIRIGENTE D'AREA
Speranza Schirru



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 163**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Autorizzazioni - AIA**

Oggetto: **REVOCA DIFFIDA DEL 12/12/2017, PROT. NR. 0029342 - SOC. ECOSERDIANA S.P.A**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 05/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.Ssa Maria Collu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate